

# TITOLO IV

## VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI

### Art. 1 Finalità e tipologia

1. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono iniziative finalizzate a integrare e arricchire il percorso formativo dell'indirizzo di studio e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno progettate dal Consiglio di classe, nonché discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi.

Le tipologie possono essere le seguenti: viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, viaggi collegati al rapporto con il mondo del lavoro e del volontariato, viaggi di integrazione culturale e di conoscenza del patrimonio artistico del nostro Paese e di paesi stranieri, viaggi a carattere ambientale e naturalistico, viaggi connessi ad attività sportive, scambi culturali in Italia e all'estero (accoglienza in famiglia, scuole partner, ecc.), viaggi studio (permanenza di un periodo di studio in Italia o all'estero), visite guidate (viaggi di un solo giorno). Si ricorda che le uscite didattiche che comportano la sola mattinata non sono soggette a questo regolamento né a tetti giornalieri annui, ma sono liberamente concordate all'interno dei Consigli di Classe.

### Art. 2 Criteri e modalità

1. Il Collegio Docenti nomina un referente di Istituto per i viaggi di istruzione e per le visite guidate con compiti di informazione, coordinamento e organizzazione dei viaggi proposti dal Consiglio di Classe.
2. Il Consiglio di Classe delibera il viaggio di istruzione e/o la visita guidata, nei tempi previsti dal piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;
  - compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
  - compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività in funzione dei periodi proposti dal referente per i viaggi. In linea di massima e salvo straordinarietà, i viaggi d'istruzione si terranno nel secondo quadrimestre e andranno deliberati nei consigli di classe di novembre/dicembre;
  - disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti (i docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio);
  - partecipazione degli allievi;
  - sostenibilità economica;
  - rispetto del Regolamento di Istituto.

In assenza di uno o più dei sopracitati criteri il viaggio non può essere effettuato.

3. Il Coordinatore di Classe, **e/o il docente promotore il viaggio di istruzione**, in sede di deliberazione del viaggio o della visita, deve compilare la scheda progettuale contenente: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programmazione, programma e itinerario di massima, periodo e orari, numero dei partecipanti, mezzo di trasporto, eventuali servizi richiesti (vitto, alloggio, musei, visite, ecc.), docenti accompagnatori, docenti supplenti, riferimento della delibera del Consiglio di Classe. Le schede **in copia originale** andranno consegnate al referente viaggi di istruzione **entro e non oltre 2gg dalla data della delibera. Copia della scheda progettuale sarà allegata al verbale.**
4. Il Dirigente Scolastico, sentito il referente viaggi di istruzione, nomina tra i docenti accompagnatori un docente capogruppo per ciascuna meta deliberata.

5. I docenti accompagnatori **saranno da identificarsi negli stessi docenti promotori, più quei docenti disponibili e necessari a coprire il numero degli studenti partecipanti (vedi punto 8). I docenti accompagnatori** e i docenti supplenti designati devono far parte dei Consigli di Classe che propongono le iniziative.
6. I docenti accompagnatori possono partecipare a non più di due viaggi di istruzione.
7. I docenti capogruppo, in collaborazione con il referente di Istituto, devono favorire accorpamenti di classi al fine di evitare un'eccessiva frantumazione delle iniziative e di permettere un contenimento della spesa. Al riguardo il Dirigente Scolastico, sentiti i Docenti capogruppo e il referente viaggi di istruzione, dispone tali accorpamenti tenuto conto della tipologia del viaggio, dell'organizzazione, della logistica, del numero degli allievi, del mezzo di trasporto, della meta e della sostenibilità economica. Il gruppo minimo per la realizzazione del viaggio è di due classi, pertanto non possono essere effettuati viaggi di istruzione (viaggi con pernottamento di una o più notti) di una sola classe ad esclusione di viaggi con trasporto ferroviario ed aereo.
8. I docenti accompagnatori devono essere, in linea di massima, almeno uno ogni 15 alunni. Tale parametro è indicativo e non tassativo: si possono, infatti, nominare anche accompagnatori per un numero maggiore di alunni, tenuto conto del numero complessivo degli allievi partecipanti e dell'età.
9. Ai viaggi d'istruzione partecipano gli alunni di ogni singola classe in misura non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto, cioè i 2/3 calcolati sul numero di alunni iscritti meno il numero di alunni esclusi dal Consiglio di Classe per motivi disciplinari. (Delibera n.30 del Consiglio d'Istituto del 29/11/2017)
10. Per quanto riguarda la durata, le visite e i viaggi d'istruzione sono così disciplinati:

Classi	Giorni a disposizione complessivi per viaggi d'istruzione e visite guidate	Numero massimo di pernottamenti
Prime	3 giorni	nessuno
Seconde	5 giorni	nessuno
Terze	6 giorni	uno
Quarte	7 giorni	due
Quinte	8 giorni	tre

11. I viaggi all'estero sono riservati alle Classi Quarte e Quinte.
12. I percorsi su gomme non dovranno superare gli 850 km giornalieri. Nel caso in cui le mete da raggiungere siano più distanti, occorrerà prevedere una sosta notturna e il completamento del tragitto nella giornata successiva.
13. Le diverse tipologie di uscite sono soggette a limiti massimi di spesa:
  - i viaggi d'istruzione non dovranno superare la quota massima di 500 euro;
  - i singoli C.d.C. possono approvare entro un tetto massimo di 150 euro le uscite didattiche (uscite di mezza giornata, conferenze, spettacoli, ecc) e le visite guidate programmate nell'anno scolastico.

I limiti di spesa non possono andare oltre al 10% delle quote precedentemente indicate.

14. Non possono svolgersi viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, a meno di particolari esigenze didattiche motivate. Non vi sono limiti temporali, invece, per le visite guidate.
15. Il referente per i viaggi di istruzione, ricevute ed esaminate le singole richieste, **convoca i docenti promotori e**, dopo aver verificato l'adempimento delle norme del presente Regolamento e constatato la regolarità formale e sostanziale della documentazione

presentata, esprime parere in merito con eventuali proposte di modifica o integrazione, da rivolgere ai docenti capogruppo.

16. Definito il quadro completo dei viaggi, si procederà per la fornitura del servizio come previsto da D.I. 44/2001. L'Ufficio Tecnico provvede ad acquisire almeno tre preventivi di spesa per ciascuna iniziativa, da richiedersi ad agenzie specializzate in viaggi scolastici e in proposte didattiche o direttamente alle imprese fornitrici dei vari servizi.
17. Spetta al referente viaggi di istruzione, acquisiti i preventivi, provvedere ad approntare un prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico.
18. La scelta dell'azienda fornitrice dei servizi, oltre ad essere coerente con quanto previsto nel citato D.I. 44/2001, terrà conto non solo dell'aspetto economico, ma anche della qualità del servizio, della proposta didattica e progettuale e dell'esperienza degli anni precedenti. Assegnato il viaggio di istruzione, i docenti capogruppo dovranno raccogliere le autorizzazioni dei genitori e le ricevute di versamento, da effettuarsi tramite conto corrente nei tempi previsti, e farle avere nei tempi dovuti all'Ufficio Tecnico. Inoltre, i docenti capogruppo devono predisporre la scheda informativa con il programma dettagliato, da consegnare agli allievi e ai loro genitori **almeno entro 15 gg dalla data fissata per la partenza.**
19. Inoltre, prima della partenza, il docente capogruppo deve provvedere alla raccolta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari alla realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata.
20. Il referente di Istituto per i viaggi di istruzione svolge costantemente il compito di raccordo con i soli docenti capogruppo (che a loro volta si raccorderanno con i docenti accompagnatori), l'Ufficio Tecnico e le agenzie fornitrici per eventuali problematiche che insorgessero prima, durante e dopo l'effettuazione del viaggio.
21. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni e alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge n. 312 dell'11/07/80. Per questa ragione, al viaggio di istruzione e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore; non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola, anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori.
22. I docenti capogruppo e i docenti accompagnatori informeranno il Dirigente Scolastico e il docente referente di Istituto in merito a eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio, al fine di poter intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio di istruzione o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso, l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nella fornitura dei servizi.
23. I Docenti capogruppo del viaggio di istruzione, anche con la collaborazione degli altri docenti accompagnatori, predisporranno una relazione consuntiva sul viaggio, da consegnare al referente di Istituto, in cui sarà posto in evidenza:
  - se il programma del viaggio sia stato rispettato, indicandone, in caso contrario, i motivi;
  - se gli obiettivi indicati nella relazione presentata a corredo della domanda di effettuazione del viaggio siano stati raggiunti, indicandone in caso contrario le ragioni;
  - il comportamento degli alunni e la qualità dei servizi offerti (trasporto, albergo, ristorazione);
  - eventuali altri episodi e circostanze significativi e utili per le future esperienze.
24. Ogni Consiglio di Classe dovrà provvedere a verificare con le modalità che ritiene più opportune la ricaduta didattica del viaggio d'istruzione e a formalizzarne gli esiti nel verbale dei consigli di maggio.
25. Si rende obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti gli insegnanti che partecipano a una visita di istruzione di uno o più giorni attraverso polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.
26. La mancata partecipazione al viaggio di istruzione e/o a visite guidate quale sanzione disciplinare è regolata dall'art. 22.1 del Regolamento di disciplina.

27. Potranno altresì essere deliberate dal Consiglio di Classe, su richiesta di uno o più docenti, uscite didattiche per partecipare a mostre, convegni, visite aziendali o per partecipare a spettacoli cinematografici o teatrali che impegnino alcune ore o, al massimo, durante le ore di lezione di una mattinata.
28. Per gli scambi culturali con classi di Istituti italiani o con l'estero si rimanda alla C.M. n. 358 del 23.7.1996 e successive modificazioni.
29. Gli scambi culturali e i viaggi studio possono anche essere organizzati non per classe ma per gruppi formati da allievi di più classi. Il numero dei partecipanti e il numero massimo di pernottamenti viene determinato ogni anno dal Collegio Docenti in sede di approvazione del progetto; pertanto vi potranno essere cambiamenti da quanto previsto dal presente regolamento. Per tutto il resto si confermano le medesime procedure previste per i viaggi di istruzione.